

INTEGRAZIONE AL VERBALE DI ACCORDO FONDO INTERSETTORIALE DI SOLIDARIETÀ DEL 16.07.2026

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 luglio 2026, in Milano

Tra le Parti

- Vittoria Assicurazioni S.p.A., rappresentata da Stefano Zanetto e Barbara Caissutti (di seguito l'Azienda)

e

le RSA della:

- F.N.A., rappresentata da Mauro Cislighi
- FIRST/CISL, rappresentata da Roberto Daelli e Roberta Leuci,
- SNFIA, rappresentata da Rosario Bozza,
- FISAC/CGIL, rappresentata da Antonella Parini

Premesso che:

- a) in data 31 maggio 2018 le Parti hanno sottoscritto il verbale d'accordo con cui è stato previsto e disciplinato il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà ANIA/AISA (di seguito il Fondo) per i dipendenti dell'Azienda in possesso dei necessari requisiti, integrato in data 5 settembre 2018, seguito da accordo del 24.06.2020, integrato in data 21 luglio 2020.
- b) Successivamente, sono intervenute variazioni alla normativa in ambito pensionistico, ancora vigenti alla data odierna, ed in particolare:
 - a) l'art. 15 comma 1 D.L. del 28 gennaio 2019 n.4, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019 n. 26 ha modificato il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che *"a decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei già menzionati requisiti"*;
 - b) l'art. 15 comma 2 del D.L. 28 gennaio 2019 n.4, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019 n. 26 prevede che *"Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 1 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*;
 - c) a decorrere dal **1° gennaio 2027** è prevista la ripresa dell'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita, con un incremento previsto dei requisiti contributivi, pari ad almeno **un mese nel biennio 2027-2028**, salvo ulteriori aggiornamenti normativi

si conviene quanto segue:

- le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo;
- l'accesso al Fondo è consentito al personale assunto presso Vittoria Assicurazioni S.p.A., con contratto a tempo indeterminato, cui si applica il CCNL Personale dipendente non Dirigente Assicurazione ANIA, in possesso dei requisiti necessari successivamente descritti, che aderiscono su



base volontaria al presente accordo, con le modalità e nei termini previsti dall'allegato 10 del CCNL, dall'accordo sindacale nazionale del 20.05.2013 (così come modificato da accordo sindacale nazionale 20.11.2015), e da articolo 9 del Decreto del Ministero del Lavoro n.78459 del 17 gennaio 2014, nonché nei termini e alle condizioni di seguito specificate;

- la richiesta di adesione al Fondo potrà essere presentata unicamente dai dipendenti che matureranno i requisiti per il trattamento pensionistico AGO (il primo tra anticipato o di vecchiaia):
 - a. entro il 31.12.2029, con diritto alla pensione al più tardi al 01.01.2030,
 - b. entro il 30.06.2030, con diritto alla pensione al più tardi al 01.07.2030,
 - c. ed in via residuale, laddove sussistano i requisiti, entro il 31.12.2030, con diritto alla pensione al più tardi al 01.01.2031.

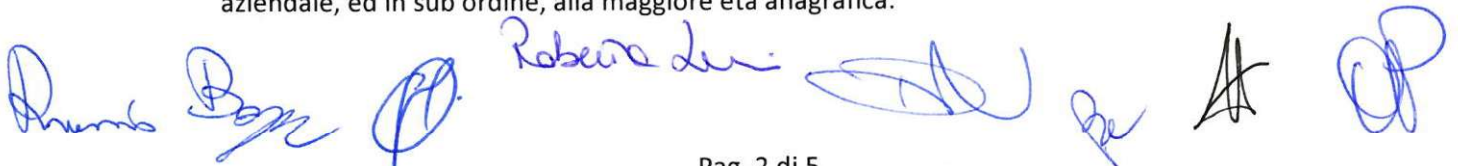
La permanenza massima nel Fondo è di 36 mesi.

- L'adesione avverrà su base volontaria, in conformità alle condizioni del presente accordo e in relazione ad apposito bando di adesione che sarà pubblicato sul portale aziendale nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione del presente accordo, previa condivisione dei contenuti con le OOS.
- Il bando avrà scadenza il 30.09.2026. La richiesta di adesione al Fondo dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo di adesione allegato al presente accordo (allegato A) da far pervenire all'ufficio HR - Amministrazione e Supporto Società Partecipate tramite la casella e-mail dedicata (FondoSolidarieta@vittoriaassicurazioni.it). Il modulo dovrà essere corredato obbligatoriamente dalla documentazione c.d. ECOCERT rilasciata da INPS successivamente al 31/12/2025. In fase di adesione potrà essere accettata anche la sola ricevuta della richiesta presentata all'INPS, ferma restando la necessità di presentare la documentazione ECOCERT non appena disponibile; nel modulo di adesione dovrà obbligatoriamente essere indicata la data prevista di accesso alla pensione, comprovata da un documento di simulazione prodotto da INPS rilasciato successivamente al 31/12/2025, anch'esso da allegare;
- le parti convengono che il numero massimo totale dei dipendenti che, ricorrendo tutti i presupposti e condizioni del presente accordo, potranno, in virtù dell'accordo stesso avere accesso al Fondo, è pari a 20.
- Fermo restando detto limite numerico sopra identificato, e con l'intento di attribuire un ordine di priorità di accesso delle richieste rispetto al numero dei posti disponibili, sarà predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri oggettivi:
 - permanenza nel Fondo in mesi (massimo 36), punteggio massimo di 30 punti;
 - età anagrafica alla data di cessazione in anni, punteggio massimo di 10 punti;
 - anzianità aziendale alla data di cessazione in anni, punteggio massimo di 18 punti;
 - anzianità contributiva alla data di cessazione in anni, punteggio massimo di 10 punti;
 - ordine cronologico di ricezione della domanda di accesso, punteggio massimo di 4 punti;
 - appartenenza alle categorie protette computate dall'azienda, punteggio massimo di 6 punti.

I punteggi attribuiti a ciascun criterio sono indicati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Il punteggio totalizzato verrà tenuto valido anche nell'eventualità di future ulteriori finestre di cessazione.

- In caso di eccedenza rispetto alle complessive 20 domande di adesione, le domande pervenute entro i termini acquisiranno priorità per l'accesso ad eventuali nuovi piani di solidarietà.
- In caso si verificano casi di parità assoluta, verrà data priorità in relazione alla maggiore anzianità aziendale, ed in sub ordine, alla maggiore età anagrafica.



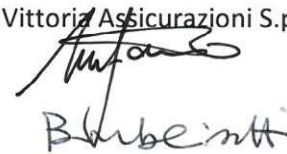
- Le finestre di cessazione del rapporto di lavoro, che comportano accesso al Fondo dal primo giorno del mese successivo, sono le seguenti:
 - a) Cessazione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2026, per coloro che dichiarano di accedere alla pensione entro il 31.12.2029;
 - b) Cessazione del rapporto di lavoro entro il 30.06.2027, per coloro che dichiarano di accedere alla pensione entro il 30.06.2030;
 - c) ed in via residuale, laddove sussistano i requisiti, cessazione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2027, per coloro che dichiarano di accedere alla pensione entro il 31.12.2030.
- Le uscite saranno programmate su tre distinte finestre temporali, con una previsione indicativa di n. 5 posizioni nella prima finestra, n. 10 posizioni nella seconda finestra e n. 5 posizioni nella terza finestra, salvo eventuali diverse esigenze organizzative concordate tra le Parti. La permanenza massima nel Fondo è di 36 mesi.
- La Compagnia, contestualmente alle uscite che si verificheranno in conseguenza di questo piano, procederà progressivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato, con finalità di inserimento strutturale, nella misura di un ingresso ogni due uscite.
- Per quanto non espressamente richiamato nel presente Verbale di Accordo resta valido quanto disciplinato dal Verbale di Accordo del 31 maggio 2018, integrazione del 5 settembre 2018, successivo accordo del 24 giugno 2020 e relativo accordo integrativo del 21 luglio 2020, ai quali si rimanda.

Letto, firmato, sottoscritto.

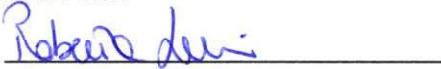
F.N.A.



Vittoria Assicurazioni S.p.A.



FIRST CISL




SNFIA



FISAC CGIL



Allegato "A" all'accordo sindacale del 16 luglio 2026

Modulo di richiesta adesione al Fondo di Solidarietà

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA AL FONDO INTERSETTORIALE DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE, DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI E DELLE SOCIETA' DI ASSISTENZA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
dipendente di Vittoria Assicurazioni S.p.a., codice fiscale 01329510158, in attuazione di quanto previsto dall'accordo sindacale sottoscritto in data 16 luglio 2026;

DICHIARA

sin d'ora e ad ogni effetto, di avere piena conoscenza dell'integrale contenuto del sopra citato accordo e relative successive integrazioni, da intendersi qui integralmente ritrascritti, nonché delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.M. 17 gennaio 2014 e dell'Accordo Sindacale Nazionale del 20.05.2013 e successive integrazioni e motivazioni;

CHIEDE

di poter accedere al Fondo di Solidarietà secondo le modalità – ivi compresi i termini di cessazione del rapporto di lavoro e di accesso al Fondo – di cui al punto 3 dell'accordo sindacale sopra citato, nonché il termine finale del 30/09/2026 entro il quale tale richiesta di adesione potrà essere validamente presentata – e nei limiti numerici tutti previsti dal citato accordo sindacale;

FORMULA

la propria proposta irrevocabile di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con la Società Vittoria Assicurazioni S.p.A a far data dalla fine della giornata lavorativa del _____ e con cessazione a tale data di ogni reciproca obbligazione, nonché di sottoscrivere ai sensi del punto 5 del sopracitato accordo sindacale, una transazione generale e novativa dichiarando ad ogni effetto che non gli/le compete alcun preavviso né indennità sostitutiva del preavviso e, comunque, di rinunciare;

CHIEDE

che la cessazione del rapporto di lavoro ed il conseguente accesso al Fondo, in caso di sussistenza dei requisiti necessari, abbia effetto con cessazione al _____ ed accesso al Fondo a decorrere dal _____, con data prevista di pensionamento il _____;

CHIEDE INOLTRE

- ☐ Che l'incentivo all'esodo venga destinato, a titolo di contributo, al Fondo di Previdenza Complementare Dipendenti;
- ☐ Che il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione cui aderisce prosegua per tutta la permanenza nel Fondo di solidarietà

Allegato:

- ☐ Documento che riporti la data prevista di pensione, rilasciato da INPS successivamente al 31/12/2025
- ☐ ECOCERT rilasciato da INPS successivamente al 31/12/2025,
oppure
- ☐ Ricevuta richiesta emissione ECOCERT

Data _____

Firma _____

Remo B...

[Signature]

Roberto...

[Signature]

[Signature]

Criteri oggettivi e punteggi

N. MESI PERMANENZA NEL FONDO	
SCAGLIONE	PUNTI
da 1 a 6 mesi	30
da 7 a 12 mesi	25
da 13 a 18 mesi	20
da 19 a 24 mesi	15
da 25 a 30 mesi	10
da 31 a 36 mesi	5

ETA' ANAGRAFICA IN ANNI	
SCAGLIONE	PUNTI
oltre 65 anni	10
da 63 a 64 anni	8
da 61 a 62 anni	6
da 59 a 60 anni	4
fino a 58 anni	2

ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	
SCAGLIONE	PUNTI
oltre i 41 anni	10
40 anni	8
39 anni	6
38 anni	4
fino a 37 anni	2

ANNI DI ANZIANITA' AZIENDALE	
SCAGLIONE	PUNTI
oltre i 37 anni	18
35-37 anni	15
32-34 anni	12
29-31 anni	9
26-28 anni	6
fino a 25 anni	3

RICEVUTA DELLA DOMANDA	
SCAGLIONE	PUNTI
Ricevuta entro il 31/08/2026 compreso	4
Ricevuta entro il 10/09/2026 compreso	3
Ricevuta entro il 20/09/2026 compreso	2
Ricevuta entro il 30/09/2026 compreso	1

DISABILE COMPUTATO	
SCAGLIONE	PUNTI
SI	6
NO	0